

Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ATS Bergamo

**DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA**

- Agli Esercenti della Responsabilità genitoriale dei minori
- Agli studenti maggiorenni frequentanti il sistema educativo scolastico e formativo, compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti della Provincia di Bergamo
- Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo
- Ai Dirigenti/Responsabili delle scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti della Provincia di Bergamo

**IL DIRETTORE UOC MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITÀ**

**DISPOSIZIONE DI RIDEFINIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 6 DEL DL 4/02/2022 n. 5 DEI PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA DOMICILIARE ADOTTATI PER MOTIVI DI SANITÀ PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DL 7/01/2022 N.1 E ART. 30 DEL DL 27/1/2022 N. 4, A CARICO DI CONTATTO DI CASO COVID19 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO IVI COMPRESI LE SCUOLE PARITARIE E QUELLE NON PARITARIE NONCHE' I CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

**Richiamato** il decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5, con particolare riferimento all'art. 6 – “Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” - comma 6) che dispone: “ L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”;

**DISPONE che:**

Le misure già adottate dalla scrivente Autorità Sanitaria, ai sensi della previgente normativa, sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma, pertanto, per i bambini e gli alunni minori e maggiorenni inseriti nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti della Provincia di Bergamo che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022:

1. siano già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni confermate dal decreto del 04/02/2022 (es. a seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene conclusa trascorsi 5 giorni dall'ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all'esito negativo di un test antigenico o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo;
2. sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni superate alla luce del decreto del 04/02/2022 (es. due casi nella primaria, o un caso nel nido/infanzia), possono interrompere la quarantena/autosorveglianza con l'obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo tranne che per i bambini di età < 6 anni;
3. sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) possono frequentare da subito e non è necessario esibire/richiedere il tampone. L'attività di testing è da intendersi sospesa.



**DISPONE, inoltre, che:**

il presente provvedimento venga pubblicato nella pagina aziendale di ATS Bergamo, trasmesso alla stampa locale per la sua diffusione e all'Ufficio Scolastico Provinciale per la dovuta informazione agli istituti del sistema educativo, scolastico e **formativo** e ai **dirigenti delle scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti della provincia di bergamo**

**AVVISA che:**

per quanto sopra, da parte di questa ATS non verrà inoltrata alcuna comunicazione/rivalutazione dei provvedimenti in essere alle famiglie e alle Scuole.

Il Direttore  
UOC Medicina Preventiva nelle Comunità  
Dott. Oliviero Rinaldi

*Documento prodotto da un sistema informativo automatizzato. La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.*